

COMUNE DI CESINALI

PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE**

Ex ARTICOLO 7, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 12/11/2020

COMUNE DI CESINALI

(provincia di Avellino)

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Ex ARTICOLO 7, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera ad esperti esterni di comprovata esperienza, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 2001, n. 165.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale hanno per oggetto prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa hanno per oggetto prestazioni d'opera inserite nell'ambito di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti codice civile, nonché dell'articolo 409 codice procedura civile.

Articolo 2

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi conferiti per patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori;
 - c) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non

imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli articoli 5 e 6, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Articolo 4

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. La procedura diretta ad accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, di strutture e di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, si articola come segue:

a) il responsabile del settore competente invia al Segretario Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisando le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;

b) il Segretario Generale, previo confronto con i Responsabili di Settore (PO), fornisce una motivata relazione sull'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della procedura di cui al comma l.

3. Al fine di agevolare la procedura di accertamento, l'ente può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure selettive con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, integrata, ove ritenuto opportuno, da successivo colloquio.

2. Il responsabile del settore predispone un avviso di selezione, indicante i seguenti elementi:

g) oggetto e tipologia della prestazione, specificandone durata e luogo;

h) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;

i) modalità e termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;

j) criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali, punteggi attribuibili per ogni titolo, modalità della comparazione (solo titoli o titoli e colloquio);

k) materie e modalità dell'eventuale colloquio;

l) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire.

3. L'avviso è pubblicato all'Albo Comunale e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del settore competente procede alla selezione dei candidati, valutando in

termini comparativi titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli

- candidati secondo l'indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le finalità che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Per la valutazione dei curricula il responsabile del settore competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da altri responsabili di settori e/o funzionari e dallo stesso presieduta.
 3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo stabilito nell'avviso di selezione.
 4. L'esito della valutazione dei *curricula* è formalizzato in apposito atto motivato del responsabile del settore competente.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

- I. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il responsabile del settore competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nei casi in cui non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui agli articoli 5 e 6, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dall'ente, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto.
 - d) in riferimento ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'U.E., per la cui realizzazione siano stabilite tempistiche tali da non consentire l'espletamento di procedure comparative;
 - f) per incarichi di esiguo valore, di importo non superiore a € 5.000,00, per i quali l'esperimento di procedure comparative si ponga in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo 8

Conferimento di incarichi professionali a seguito di procedura comparativa semplificata

- I. Per gli incarichi di importo inferiore a € 10.000,00 e superiori a € 5.000,00 l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari; detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 9

Liste di accreditamento di incarico

- I. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza preventivamente stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il responsabile del settore competente ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'articolo 8, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero

di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste l'ente pubblicizza con periodicità annuale un apposito avviso con indicazione dei requisiti professionali necessari per l'iscrizione.
4. La iscrizione nelle liste avviene in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 10

Contratto di incarico

1. L'incarico conferito è formalizzato tramite stipulazione di apposito contratto.
2. Il contratto, redatto in forma scritta, indica almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto del contratto e della prestazione professionale;
 - c) luogo di esecuzione della prestazione;
 - d) modalità specifiche di esecuzione delle prestazioni;
 - e) modalità delle verifiche sull'esecuzione della prestazione;
 - f) ammontare del compenso e eventuali rimborsi spese;
 - g) modalità di pagamento del corrispettivo.
3. Il contratto diviene efficace con la pubblicazione, sul sito internet dell'Ente, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Articolo 11

Compenso per l'esecuzione dell'incarico

1. Il compenso è determinato in funzione di tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente.
2. Il pagamento del compenso è subordinato al buon esito della preventiva verifica condotta sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'articolo 12.
3. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa previsione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
4. In ogni caso l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile del settore competente accerta la regolare esecuzione della prestazione, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Articolo 13

Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutti gli incarichi conferiti l'amministrazione provvede alla pubblicità ai sensi di legge.
2. La pubblicità riguarda i seguenti dati:
 - riferimenti identificativi del consulente;
 - tipologia dell'incarico ed oggetto della prestazione;
 - durata dell'incarico;

- compenso previsto ed effettivamente liquidato.

Art. 14- Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato formalmente con delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Settore Amministrativo/AA.GG.

Proposta deliberativa della Giunta Comunale Seduta del 12/11/2020


Delibera Giunta Comunale nr. 78/2020

Oggetto: Approvazione *"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.30.03.2001 n. 165"*

Parere di Regolarità Tecnica

Visto con parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. così come riformulato dall'art.3°, 1° comma lettera b) del D.L. 10/10/2012, nr. 174, convertito con modificazioni in Legge 7/12/2012, nr. 213/2012 (07/12/2012, nr. 286), nonché dell'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/200.

**IL Responsabile del Settore Amministrativo/ AA.GG.
Il Segretario Generale
Dott. Carmine Giovanni Imbimbo**



Li, 12/11/2020

IL SINDACO
f.to Dott. Dario Fiore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

• Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge. n.º 69/2009 e s.m.i., e del vigente Regolamento approvato con delibera di G.C. n.S/2011, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per Quindici (15) giorni consecutivi dal 13/11/2020 al 28/11/2020, nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia.

Dalla Residenza comunale, li 13/11/2020

IL Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line
f.to Dr. Aniello Spina

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/11/2020 al 28/11/2020, senza aver prodotto reclami.

• è divenuta esecutiva il giorno 12/11/2020 ai sensi dell'art.134, 4º comma del D.lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 13/11/2020

IL Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line
f.to Aniello Spina

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

NOTIFICA PER LEGALE CONOSENZA e/o PER L'ESECUZIONE

L'antescritta deliberazione è stata notificata a:

Settore Amministrativo, con prot nin data.....Referente.....

Settore Contabile, con prot. nin data.....Referente

Settore Tecnico/Manutentivo, con prot. nin data.....Referente

Cesinali, Li

IL MESSO NOTIFICATORE